



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

DISTRETTO SETTE LAGHI

AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO

Comuni di Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI COME DA PROGRAMMA P.I.P.P.I., AI SENSI DELLA L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000.

Comunità Montana Valli del Verbano, per conto dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cittiglio

VISTI

- La Legge n. 328 dell'8 novembre 2000; - Il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- La Legge Regionale 3/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- La Legge Regionale 23/2015;
- La DGR XI/4563 del 19/04/2021 "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore"

CONSIDERATO CHE

- l'Ambito Distrettuale di Cittiglio, costituito dai comuni di Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano intende avviare un percorso condiviso per la definizione del Piano di Zona 2021-2023;
- con l'approvazione del Codice del Terzo Settore, la collaborazione tra il Pubblico e gli enti del Terzo Settore diviene la modalità ordinaria per la lettura del bisogno territoriale e per la condivisione delle risposte.



RICHIAMATA la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";

- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati";

- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

VISTI

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi



e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" secondo le quali "Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore";

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di

coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico";

- le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

CONSIDERATO, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse



finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

VISTI

- La L. 149/2021, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile, che all'art. 2 recita: "Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto" e prosegue all'art. 3: "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia

- L. 328/2000, Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, che, all'art. 22, esplicita che sono erogabili sotto forma di beni e servizi "gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine", in quanto interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali;

- la Convenzione internazionale dei diritti dei bambini (ONU, 1989), ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, che all'art.9 afferma il diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia e a mantenere i legami familiari e all'art. 20 afferma che: "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale";

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che si occupa all'art. 24 delle garanzie a tutela dei minori stabilendo che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse";

- la raccomandazione dell'ONU Guidelines for the Alternative Care of Children (2009), collegata alle indicazioni per una giustizia child friendly (European Commission, 2011), che fa riferimento alla necessità di attuare questo diritto anche in situazioni di vulnerabilità familiare, invitando gli Stati a sostenere ogni sforzo volto a preservare i legami tra i bambini e le loro famiglie curando i processi di mantenimento dei legami significativi per il bambino e i processi di riunificazione familiare;

PRESO ATTO

- che il Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 prevede che a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali sia riservata una quota a livello nazionale pari ad € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, di cui vengono assegnate a Regione Lombardia pari a 2.663.534 euro (risorse FNPS 2024) per le azioni volte all'attuazione del LEPS Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.", di cui alle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità";



◦ Che l'allegato b al D.I. stabilisce che la quota minima di risorse da destinare a livello di ambito territoriale è pari a € 70.093,00 per ogni annualità e che il numero di ambiti coinvolti che per la Regione Lombardia sono pari a 38;

◦ che l'Ambito Territoriale di Cittiglio è rientrato tra i 5 ATS finanziati ottenendo un contributo pari a € 210.279 da suddividersi su tre annualità di 70.093,00 e da rendersi disponibile per realizzare interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini come da Programma P.I.P.P.I.

SI RENDE NOTO CHE

L'Ambito Distrettuale intende avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con soggetti del Terzo settore operanti sul territorio, che manifestino la disponibilità a realizzare in coprogettazione di cui art. 55 CTS ed in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione "interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini come da Programma P.I.P.P.I."

ART.1 - Finalità e Azioni

Si intende promuovere la realizzazione di interventi rivolti a famiglie da attivarsi mediante il Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) di seguito Programma P.I.P.P.I .

Il Programma P.I.P.P.I. mira a rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare. Il Programma P.I.P.P.I. prevede che per ogni famiglia sia costituita un'équipe multidimensionale che con la partecipazione ed il coinvolgimento della famiglia dovrà redigere il Progetto Quadro, ossia un percorso di accompagnamento volto a garantire ad ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa progettazione di un piano d'azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale, da realizzare in un tempo congruo.

Il Progetto Quadro prevede la realizzazione di dispositivi di intervento, ossia un insieme articolato di interventi attraverso i quali si realizza un accompagnamento globale e intensivo della famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall'aiuto istituzionale e alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne, in modo che la famiglia stessa possa gradualmente, a sua volta, mettere a disposizione di altre famiglie l'esperienza realizzata nel percorso di accompagnamento.

Alcuni dispositivi d'intervento sono di tipo istituzionale, altri invece riguardano le azioni che consentono di valorizzare le risorse ricreative, culturali, sportive, artistiche, spirituali ecc. presenti sul territorio.



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Sono garantiti dispositivi a favore sia dei bambini che delle figure genitoriali; sia di gruppo che individuali; sia di natura formale che informale e che insistono sulle dimensioni psicologiche, sociali, scolastiche, educative e di sostegno alle condizioni di vita. Tutti gli interventi dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento piano di lavoro 2024-2026 "PROGRAMMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL LIVELLO ESSENZIALE DI PRESTAZIONE SOCIALE (P.I.P.P.I.) E DELLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ" disponibile in Gazzetta Ufficiale, datato 26.05.2025

Le attività dovranno concretizzarsi realizzando i seguenti dispositivi :

1. servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale per valorizzare le risorse presenti nel contesto di vita della famiglia, nella casa e nell'ambiente di vita, per rispondere ai bisogni evolutivi del bambino e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie)
2. Interventi di vicinanza solidale per creare e/o potenziare forme di solidarietà tra famiglie, o per permettere l'inserimento delle famiglie nella vita di comunità
3. Attivazione dei gruppi con i genitori e i gruppi con i bambini per rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e, in particolare, le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli
4. partenariato con i servizi educativi e la scuola per promuovere attività di formazione congiunta, integrazione e socializzazione a partire dalle necessità rilevate nei bambini e nei ragazzi al fine di co-costruire un unico Progetto Quadro per ogni bambino/ragazzo e di definire un modello di collaborazione partecipato

ART. 2 - Destinatari

Possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione al Tavolo di co-progettazione ed in seguito al partenariato e presentare validamente la propria candidatura, soggetti in possesso, al momento della candidatura, dei requisiti di seguito indicati:

- sede legale e/o operativa in Lombardia;
- natura pubblica o privata riconducibile a una delle seguenti tipologie:

✓ Associazioni che non perseguano finalità di lucro, gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, nelle more della propria registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all'albo nazionale delle ONG e al registro delle ONLUS;

✓ Enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa;

✓ Cooperative sociali;

- assenza di condizioni interdittive a carico del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dell'ente (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
- atto costitutivo e/o Statuto, laddove previsti, contenente la previsione di perseguire finalità e/o svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso;
- disponibilità di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale in corso di validità
- avere svolto attività educative rivolte ai destinatari degli interventi individuati all'art. 3 nei precedenti 2 anni (2023-2024), il requisito dovrà essere autocertificato nella domanda di partecipazione allegato al presente Avviso e sarà verificato in fase istruttoria;

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all'atto della presentazione della domanda:

a) nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011;

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione



ART. 3 - Durata

Il progetto ha una durata complessiva di tre anni, termine indicativo entro il 31.12.28, con copertura finanziaria annuale. Tale modalità di erogazione comporta la necessità di pianificare le attività in cicli operativi di dodici mesi, garantendo al contempo la coerenza con gli obiettivi. Potranno essere possibili eventuali proroghe in base a quanto verrà disposto dal Ministero.

ART.4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro le 12:00 del 04/03/2026 la propria manifestazione d'interesse mediante trasmissione della documentazione con trasmissione via PEC a **protocollo@pec.vallidelperbano.va.it**

- a) Manifestazione di interesse, riportata su carta intestata dell'Ente e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, comprensiva dei dati riportati nel modulo fac-simile di cui all'allegato A del presente Avviso;
- b) Documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- c) Copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto, laddove previsti, nonché della documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della verifica dei requisiti di cui al punto 2.

Gli interessati dovranno indicare almeno una macroarea di intervento/azione per le quali sarebbero intenzionate a partecipare a tale co-progettazione, tra quelle di seguito specificate:

- ✓ interventi educativi domiciliari;
- ✓ costituzione di gruppi a supporto della genitorialità positiva;
- ✓ promozione attività di prossimità familiare;
- ✓ patti educativi scuola-comunità

I soggetti interessati dovranno produrre:

- la modulistica allegata al presente avviso debitamente sottoscritta dal soggetto proponente (allegato A e allegato B);
- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'organizzazione;
- copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore della scheda.

Art. 5 – Valutazione delle manifestazioni di interesse

La verifica dei requisiti formali e la valutazione di merito sulle candidature regolarmente pervenute sarà effettuata dall'Ufficio di Piano di Cittiglio, Responsabile del Procedimento Dott.ssa Martina Carraro.

I soggetti selezionati saranno contattati al fine di prendere parte alla fase di co-progettazione delle attività. Al termine degli incontri previsti, verrà elaborata una proposta progettuale finale che recepirà l'esito del



tavolo di co-progettazione e che costituirà l'oggetto della convenzione tra Comunità Montana Valli del Verbano e i partner selezionati.

L'individuazione degli Enti del Terzo Settore da coinvolgere nel procedimento di co-progettazione avverrà attraverso un procedimento rispettoso dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, ai sensi della L. 241/1990 e del Codice del Terzo Settore Dlgs 117/2017.

Il procedimento prevede le seguenti fasi:

Ricezione delle proposte progettuali con le modalità indicate nel presente avviso e relativi allegati inclusi	Entro le 12:00 del 04/03/2026
Commissione per la valutazione delle candidature	05.03.2026
Svolgimento tavoli di co-progettazione	11.03.2026/19.03.2026 fascia oraria 10.30/12.30 in presenza
Presentazione del progetto	In definizione
Sottoscrizione della convenzione	In definizione
Avvio implementazione dispositivi	Dal 01/4/2026

Art. 6- Motivi di esclusione

Le domande saranno considerate inammissibili, fatto salvo il soccorso istruttorio ove applicabile, se:

- trasmesse oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
- proposte da soggetti privi dei requisiti richiesti ai precedenti punti;
- pervenute in modalità difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso;
- non sottoscritte come previsto nel presente Avviso;
- attestanti elementi non veritieri verificati a seguito di successivo controllo;
- incomplete;
- prive degli allegati indicati.

Art. 7 - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Martina Carraro, Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Cittiglio.

Ogni eventuale richiesta di informazioni o quesiti in merito al procedimento possono essere inviati entro le Entro le 12:00 del 04/03/2026 direttamente all'Ufficio di Piano, Martina Carraro, ai seguenti recapiti:

- Tel. 0332 505001 int. 103
- E-mail martina.carraro@vallidelverbano.va.it



Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali dei rappresentanti legali e di altri soggetti coinvolti vengono trattati esclusivamente per la gestione dell'avviso pubblico, per l'istruttoria delle domande, per la stipula della relativa convenzione e per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del progetto "Centri per la Famiglia".

Tali dati verranno utilizzati dalla Comunità Montana Valli del Verbano, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale di Cittiglio per l'individuazione degli Enti partner.

La base giuridica del suddetto trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati conferiti verranno inoltre trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati comunicati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato. I dati non saranno trattati con processi decisionali automatizzati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali forniti, acquisiti in fase di compilazione della domanda e di stipula della convenzione, non verranno comunicati a terzi.

La informiamo che i dati personali forniti verranno comunicati a terzi autorizzati solo per la corretta gestione della presente convenzione e dell'erogazione dei servizi da esso derivanti. I suoi dati personali non verranno diffusi.

Trasferimento estero dei dati

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede operativa e all'interno dell'Unione Europea. Qualora si rendesse necessario, Comunità Montana Valli del Verbano avrà facoltà di spostare i server o avvalersi di società che erogano tali servizi anche in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Periodo di conservazione

I dati raccolti dall'Ente, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione sarà determinato sulla base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento. I dati saranno conservati per la durata



necessaria ad espletare obblighi cogenti in materia contabile, fiscale e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela giurisdizionale dei diritti del titolare.

Natura del Conferimento

Il conferimento dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali all'inserimento nell'albo ed alla stipula della convenzione nei modi sopra espressi, risulta necessario, senza lo stesso non sarà possibile, infatti, proseguire con l'istruttoria della richiesta.

Il conferimento dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali all'inserimento nell'albo, alla stipula della convenzione nei modi sopra espressi e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari nel corso della validità della convenzione stessa, risulta necessario. Senza lo stesso non sarà possibile, infatti, proseguire con l'inserimento dell'Albo di Ambito e la firma della relativa convenzione.

Diritti dell'interessato

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla normativa applicabile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di limitazione / opposizione al trattamento.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ravvisi vi siano i presupposti. A tal riguardo si rimanda al sito del Garante per la Protezione dei dati.

Art 8 - Modalità di accesso agli atti

E' possibile effettuare richiesta di accesso agli atti attraverso presentazione di istanza motivata all'indirizzo pec: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it.

Art. 9 – Disposizioni finali

L'Ente procedente si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del progetto a Regione Lombardia qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con la presentazione del progetto stesso. Comunità Montana Valli del Verbano è infatti l'Ente capofila del progetto e referente per Regione Lombardia della correttezza dello stesso in ogni sua fase, dalla presentazione, all'attuazione, al monitoraggio.

Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è Comunità Montana Valli del Verbano e il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.



**COMUNITÀ MONTANA
VALLI DEL VERBANO**

Allegati all'avviso:

**LA RESPONSABILE
UFFICIO DI PIANO
Dr.ssa Martina Carraro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità Montana Valli del Verbano.